

8. **Sentenza della Camera del contenzioso dei funzionari del 29 aprile 1929 nella causa Ambrogini contro Amministrazione federale delle poste.**

Il funzionario ha diritto a che nella determinazione dello stipendio e delle indennità, che devono essergli pagati sia rispettata la legge. In caso di violazione di questa gli è dato adito all'autorità giudiziaria giusta l'art. 60 cp. 1 l. f. ord. funz. fed. (consid. 1).

Il Tribunale federale non può pronunciarsi sul merito delle punizioni disciplinari inflitte dall'amministrazione prima dell'entrata in vigore della legge sull'ordinamento dei funzionari federali.

Giusta gli art. 31 cp. 1 cifra 7 l. f. ord. funz. fed. e 34 GAD il Tribunale federale non può sindacare la riduzione o la sospensione dell'aumento ordinario di stipendio pronunciata a titolo di pena disciplinare.

Sunto dei fatti :

A. — L'attore trovava al servizio delle poste federali fin dal 1908.

Il 24 marzo 1927 la Direzione postale dell'XI, Circondario gli annunciava aver la Direzione generale deciso di sospendere fino a nuovo avviso l'aumento di stipendio di 400 fr. di cui avrebbe dovuto fruire a contare dal 1° aprile 1927. Il provvedimento, motivato dalle prestazioni insufficienti e dal contegno poco soddisfacente dell'attore durante l'ultimo periodo di nomina, era ordinato in applicazione dell'art. 4 cp. 2 della legge federale concernente gli stipendi dei funzionari ed impiegati federali del 2 luglio 1897.

Con lettera 30 novembre 1927 alla Direzione postale dell'XI° Circondario Ambrogini chiedeva l'abrogazione della misura, ma la Direzione generale accoglieva la domanda solo in parte decidendo il 20 gennaio 1928 : « Die Probezeit ist noch zu kurz. Ferner könnten die Leistungen des Postkommis Ambrogini nach dem Bericht des Postamtes Bellinzona 1 noch besser sein. Es wird deshalb einstweilen nur eine Alterszulage von 200 Fr. gewährt » ;

lo stipendio del ricorrente era così portato da 3600 fr. a 3800 fr., oltre l'indennità principale di rincaro, la quale da 2520 saliva di conseguente a 2660 fr.

L'aumento era concesso al ricorrente a far data dal 31 dicembre 1927. Ma il 1° gennaio 1928 entrava in vigore la legge federale sull'ordinamento dei funzionari federali del 30 giugno 1927, la quale aveva per conseguenza una nuova determinazione delle retribuzioni di tutti i funzionari federali (art. 70 l. f. ord. funz. fed.). La Direzione delle poste dell'XI° Circondario, procedendo il 23 gennaio 1928 a questa nuova determinazione nei confronti dell'attore, lo collocava, a contare dal 1° gennaio 1928, e per il periodo amministrativo in corso fino al 31 dicembre 1929, « in qualità di funzionario, come commesso postale di I^a classe, nella 17^a classe di stipendio ». Gli stipendi per i funzionari di questa classe vanno da un minimo di 3600 fr. ad un massimo di 6800 fr. ; ma per Bellinzona, località dove il costo della vita non raggiunge la media, l'aliquota minima della 17^a classe è ridotta di 100 fr. e la massima di 120 fr., vale a dire che le aliquote minima e massima di detta classe sono rispettivamente di 3500 fr. e di 6680 fr. Se non che per i funzionari in servizio all'atto dell'entrata in vigore della legge federale ord. funz. fed., l'art. 71 di questa stabilisce che « il nuovo stipendio è composto dello stipendio anteriore e dell'indennità principale sempreché l'importo che ne risulta non superi il nuovo massimo. Il funzionario ha in ogni caso diritto al massimo della nuova classe » (cp. 1) e che « se l'ammontare dello stipendio anteriore e dell'indennità principale supera il nuovo massimo, il soprappiù spetta al funzionario come eccedenza, alle condizioni stabilite nel quarto capoverso » (cp. 3), vale a dire alla condizione che l'eccedenza sia compensata, fino ad estinzione, con taluni aumenti ed assegni previsti dalla l. f. ord. funz. fed. (cp. 4). In applicazione di queste norme e tenuto conto dell'aumento di 200 fr. accordato ad Ambrogini col 31 dicembre 1927, la Direzione postale dell'XI° Circondario ne determinava lo stipendio in 6545 fr.,

a far data dal 1° gennaio 1928, somma superiore al minimo ed inferiore al massimo della 17ª classe per Bellinzona.

Di questa determinazione la Direzione postale dell'XI° Circondario avvisava Ambrogini il 23 gennaio 1928, mentre con lettera del 26 gennaio 1928 essa gli comunicava la decisione della Direzione generale delle poste del 20 gennaio 1928. L'attore dichiarava di non poter accettare tale determinazione del suo stipendio. Con lettera del 5 aprile 1928 egli precisava le sue pretese, chiedendo che fosse fissato il suo stipendio «contando dal 1° aprile corrente in 6800 fr., stipendio massimo previsto dalla vecchia legge e non raggiunto a causa della sospensione dell'aumento triennale del 1927». La Direzione generale delle poste decise d'accordare ad Ambrogini, in considerazione della buona volontà da lui dimostrata negli ultimi tempi, a far data dal 1° ottobre 1928 l'aumento di cui era stato privato, fino a concorrenza dello stipendio massimo di 6680 fr. previsto dalla nuova legge. Essa si rifiutava per contro sia di dar forza retroattiva a questo aumento sia di portare lo stipendio al massimo di 6800 fr. previsto dalla vecchia legge. Di questa decisione Ambrogini era edotto dalla Direzione postale dell'XI° Circondario con lettera del 26 settembre 1928.

B. — Il 14 gennaio 1929 Ambrogini ha inoltrato al Tribunale federale, adito a termini dell'art. 60 della legge 30 giugno 1927, un ricorso col quale chiede d'essere ammesso a riscuotere «a partire dal 1° gennaio 1928 lo stipendio massimo prescritto dalla legge sulla base di 6800 fr., anzichè solo di 6680 fr.».

Il ricorrente contesta sia d'essersi dimostrato insufficiente sia d'aver tenuto una condotta riprovevole e critica di conseguente siccome ingiustificata, a' sensi dell'art. 4 cp. 2 l. f. concernente gli stipendi dei funzionari ed impiegati federali del 2 luglio 1897, la punizione inflittagli sotto forma di sospensione dell'aumento triennale di stipendio maturato il 1° aprile 1927, misura alla quale egli si sarebbe sottoposto soltanto perchè la legislazione di

quel tempo non gli dava alcun mezzo di ricorso; sostiene Ambrogini pertanto aver egli acquisito «già col 1° aprile 1927 il diritto ad ottenere l'aumento triennale tale da portare il suo stipendio alla somma massima prevista per i funzionari che abitano nella località di Bellinzona, somma di 6800 fr., e non poter gli » tale suo diritto acquisito essere negato se non sotto forma d'una speciale pena disciplinare» a' sensi dell'art. 31 cp. 1, cifra 6, l. f. ord. funz. fed., pena della quale non ricorrerebbero le condizioni nè materiali nè formali, un'inchiesta preliminare non avendo avuto luogo ed il ricorrente non essendo stato posto in grado di difendersi.

C. — Rispondendo, il 9 febbraio 1928, l'Amministrazione federale delle poste ha proposto di respingere la domanda del ricorrente e di mettere a suo carico le spese.

Considerando in diritto:

1. — Secondo l'art. 60 cp. 1 l. f. ord. funz. fed. «il Tribunale federale giudica come istanza giudiziaria unica delle pretese pecuniarie contestate avanzate dalla Confederazione o contro di essa, che derivano dal rapporto d'impiego, comprese le pretese concernenti prestazioni di una cassa di assicurazione della Confederazione ad aventi diritto». Richiamandosi a tale disposizione di legge, il ricorrente chiede al Tribunale federale di condannare l'Amministrazione federale delle poste a pagargli, a far data dal 1° gennaio 1928, uno stipendio annuo di 6800 fr., anzichè di 6545 fr. come pagatogli in fatto dal 1° gennaio 1928 al 30 settembre 1928 e di 6680 fr. come pagatogli in fatto dal 1° ottobre 1928. Sostiene preliminarmente l'amministrazione convenuta non rappresentare tale domanda una pretesa pecuniaria contestata, avanzata contro la Confederazione e derivante dal contratto d'impiego, di modo che il Tribunale federale dovrebbe, a suo giudizio, dichiararsi incompetente: l'art. 60 cp. 1 l. f. ord. funz. fed., parlando di pretese contro la Confederazione, avrebbe in vista solo le domande d'indennità, per es. quelle deri-

vanti da licenziamento ingiustificato oppure da trasformazione illegale del rapporto d'impiego da parte dell'autorità eleggente: esso non avrebbe per contro in vista la determinazione del rapporto d'impiego, ch  all'autorit  eleggente spetterebbe la facolt  esclusiva di decidere quali prestazioni il funzionario debba fornire e quale stipendio debba essergli corrisposto. Nel suo ragionamento l'Amministrazione federale delle poste confonde due questioni, che devono essere tenute rigorosamente distinte: certo l'amministrazione ha l'esclusiva facolt  di nominare o di non nominare un determinato funzionario (art. 5 l. f. ord. funz. fed.), di promuoverlo o di non promuoverlo (art. 12 l. f. ord. funz. fed.); ma, una volta il funzionario nominato o promosso, egli ha diritto a che nella determinazione dello stipendio e delle indennit , che devono essergli pagati, sia rispettata la legge e, in caso di violazione di questa (violazione la cui possibilit    naturalmente esclusa ove la legge si rimette all'arbitrio dell'amministrazione), gli   dato adito all'autorit  giudiziaria. Tale soluzione   imposta gi  dalla lettera dell'art. 60 cp. 1 l. f. ord. funz. fed., ov'  parola genericamente di pretese pecuniarie contestate, avanzate contro la Confederazione, che derivano dal rapporto d'impiego: la domanda di pagamento di uno stipendio superiore a quello in fatto corrisposto   una pretesa pecuniaria ed una pretesa che deriva dal rapporto d'impiego: enumerando al suo capitolo V, i diritti del funzionario, la l. f. ord. funz. fed. comincia infatti con gli art. 37 a 41, riuniti sotto il titolo « Stipendio e indennit  di residenza ». Ma la soluzione   imposta anche dalla genesi della legge; ch  l'art. 60 cp. 1 l. f. ord. funz. fed. riproduce, salvo differenze di pura forma, l'art. 60 cp. 1 del rispettivo disegno di legge presentato dal Consiglio federale all'Assemblea federale con messaggio del 18 luglio 1924, nel qual messaggio leggesi a pag. 191: « Per quanto riguarda le azioni che possono competere al funzionario contro la Confederazione, citeremo: b) la domanda di pagamento dello stipendio e delle indennit  (art. 37 a 43 e 52) ».

2. — Se non pu  essere seguita l'argomentazione con la quale l'amministrazione convenuta sostiene l'incompetenza del Tribunale federale, questo non   tuttavia, e per un altro ordine di considerazioni, competente ad esaminare la questione pregiudiziale, da cui dipende l'ammissione della domanda.

L'attore non contesta infatti ch'egli riceveva al 31 dicembre 1927, come stipendio e come indennit  principale di rincaro, la somma complessiva di 6460 fr. all'anno; egli non impugna d'altra parte la sua assegnazione alla 17^a classe di stipendio, a far data dal 1^o gennaio 1928, n  che l'aliquota massima di questa classe sia, per Bellinzona, di 6680 fr.; egli non pu  di conseguente pretendere che sia stato violato nei suoi confronti l'art. 71 cp. 3 l. f. ord. funz. fed., l'aliquota massima della classe, alla quale egli   stato assegnato col 1^o gennaio 1928, essendo superiore all'ammontare da esso percepito, fino a tale data, a titolo di stipendio e d'indennit  principale di rincaro. Tale violazione esisterebbe soltanto, secondo l'attore, perch  l'ammontare da esso percepito, al 31 dicembre 1927, a titolo di stipendio e d'indennit  principale di rincaro, avrebbe dovuto essere, anzich  di 6460 fr., di 6800 fr., e sarebbe stato di 6800 fr. se non gli fosse stato sospeso l'aumento triennale maturato col 1^o aprile 1927 in conformit  all'art. 4 cp. 1 l. f. 2 luglio 1897: vale a dire che la domanda d'Ambrogini   in realt  diretta contro tale sospensione decisa dalla Direzione generale delle poste in applicazione dell'art. 4 cp. 2 l. f. 2 luglio 1897 e comunicata al ricorrente dalla Direzione postale dell'XI^o Circondario il 24 marzo 1927. L'ammissione del ricorso presupporrebbe pertanto l'annullamento di tale decisione.

Ma a pronunciare tale annullamento il Tribunale federale, adito a' sensi dell'art. 60 cp. 1 l. f. ord. funz. fed., non   competente, giusta la massima sancita da questa Camera nell'odierna sentenza Ackermann c. Cassa d'Assicurazione dei funzionari, impiegati ed operai federali,*

* Vedi pag. 39 e seg.

perchè la decisione in parola è stata presa *prima* dell'entrata in vigore della l. f. ord. funz. fed. ed allorquando contro le punizioni disciplinari pronunciate dall'amministrazione sopra il fondamento dell'art. 4 cp. 2 l. f. 2 luglio 1897 non era dato ricorso qualsiasi all'autorità giudiziaria.

Del resto, anche se il Tribunale federale potesse giudicare della fondatezza delle misure disciplinari ordinate sotto l'impero della legislazione anteriore alla l. f. ord. funz. fed. dell'11 giugno 1928, la cognizione della pena che è stata inflitta all'attore con la sospensione dell'aumento di stipendio, gli sarebbe ciò nondimeno sottratta. Infatti nel sistema della l. f. ord. funz. fed., il Tribunale federale, adito come istanza unica di ricorso a sensi dell'art. 60 di detta legge, non può sindacare « la riduzione o la sospensione dell'aumento ordinario di stipendio » pronunciata, a titolo di pena disciplinare, in conformità all'art. 31 cp. 1 cifra 7 l. f. ord. funz. fed.. Il ricorso alla Camera del contenzioso dei funzionari è dato, dall'art. 34 cp. 1 l. f. sulla giurisdizione amministrativa e disciplinare soltanto contro le pene disciplinari consistenti nel licenziamento o nel collocamento in posizione provvisoria, ossia contro le pene disciplinari dell'art. 31 cp. 1 cifre 8 e 9 l. f. ord. funz. fed.

Il Tribunale federale pronuncia :

La domanda è respinta.

II. VERFAHRENSRECHT

PROCÉDURE

Vgl. Nr. 7 und 8. — Voir nos 7 et 8.

C. STRAFRECHT — DROIT PÉNAL

LOTTERIEGESETZ

LOI SUR LES LOTERIES

9. Urteil des Kassationshofes vom 11. Februar 1929 i. S. Bundesanwaltschaft gegen Obrecht.

Art. 1 Abs. 2 eidg. Lotteriegesez. : Unter den « ähnlichen auf Zufall gestellten Mitteln » sind nur solche zu verstehen, bei denen wie bei Los- oder Nummernziehung der Zufall allein massgebend ist.

A. — In ihrem Urteil vom 18. Mai 1928 hat die Erste Strafkammer des bernischen Obergerichts erkannt :

III. Robert Obrecht, vorgenannt wird freigesprochen, ohne Entschädigung, von der Anschuldigung der Widerhandlung gegen das Lotteriegesez, angeblich begangen dadurch, dass er

a) im August 1925 eine Lotterie veranstaltet und als Inserat mit der Ideal-Preisauflage : « Dem Mutigen gehört die Welt » im *Emmenthaler-Blatt* in Langnau i. E. in den Nummern vom 11. und 13. August 1925, im *Landfreund* in Bern in den Nummern vom 31. Juli, 7. und 21. August 1925, in den Zeitschriften « *Blatt für Alle* » vom 5. September 1925, « *Der Sonntag* » vom 9. August 1925 und in den « *Emmenthaler Nachrichten* » vom 24. Juli 1925 ausgekündigt hat ;

b) im Sommer 1925 eine Lotterie veranstaltet und im « *Landfreund* » in Bern vom 12., 19. und 26. Juni 1925 ein Inserat betitelt « *Sommerpreisauflage* » ; Frisch gewagt ist halb gewonnen » hat erscheinen lassen ;

c) im Frühjahr 1926 eine Lotterie veranstaltet und im « *Badener Tagblatt* » vom 13. April 1926 durch ein Inserat